

**NORMATIVA**  
**(Leggi e decreti d'interesse professionale)**

**ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE di PERITO AGRARIO**

(Estratto dalla Legge 28 marzo 1968, n. 434 come modificata dalla Legge n. 54 del 21 febbraio 1991

G.U. n. 101 del 20-4-1968 e G.U. n. 49 del 27-2-1991)

**ART. 1**

**Titolo di perito Agrario**

Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario statale o parificato, l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e che siano iscritti nell'Albo Professionale a norma dell'art. 4 (art. 1 Legge 54/ 91).

**ART. 2**

**Attività professionale**

Formano oggetto della professione di perito agrario:

- a) la direzione e l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle medie aziende e ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
- c) la misura, la stima e la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
- d) lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano;
- e) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;
- f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
- g) la valutazione dei danni alle colture, la stima delle scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
- h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- i) le rotazioni agrarie;
- l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- m) le funzioni di perito arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
- n) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici e di altri;
- o) la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alle valutazioni ed alla liquidazione degli usi civici;
- q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
- r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

- s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (art. 2 legge 54/91).

### **ART. 3**

#### **Limiti dell'attività professionale**

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonché nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

### **ART. 4**

#### **Esercizio della libera professione - Elenco di non esercenti**

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto all'albo professionale. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta iscritti in un elenco speciale. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione. Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

### **ART. 5**

#### **Obbligo del segreto professionale**

Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

### **ART. 6**

#### **Vigilanza del Ministero per la grazia e la giustizia**

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti o dei procuratori generali di Corte d'appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

### **ART. 7**

#### **Incarichi dell'autorità delle amministrazioni pubbliche**

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari. Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi del provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

(omissis)

### **ART. 31**

#### **Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale - Abilitazione**

1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
  - a) essere cittadino italiano o di uno stato membro delle comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
  - b) godere dei diritti civili;
  - c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco si chiede di essere iscritto.
  - d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
  - e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 e successive modificazioni

3. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore (art. 10 legge 54/91).

(omissis)

### **ART. 33**

#### **Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali - Trasferimenti**

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari (art. 11 legge 54/91).

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

(omissis)

#### **NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE**

- 1) Ogni documento tecnico presentato da un Perito Agrario ad Enti, Uffici e privati dovrà apportare assieme la firma e il timbro ad inchiostro grosso, comprovante che il Perito Agrario è iscritto all'Albo Professionale.
- 2) Il timbro reccherà il cognome e nome del professionista ed il numero di iscrizione progressivo che avrà le caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
- 3) Ad ogni professionista iscritto al Collegio che ne farà richiesta sarà fornita pure una tessera di riconoscimento che a norma dell'art. 9 del R.D.L. 25 novembre 1929 n. 2365, ogni Collegio deve rilasciare agli iscritti previo rimborso del costo.
- 4) E' fatto divieto provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano simili caratteristiche. L'uso del timbro non fornito dal Collegio è considerato infrazione e pertanto è perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 di cui al sopraccitato R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2365.
- 5) Qualora il professionista cessi, per una qualsiasi causa, di essere iscritto o sospeso dall'Albo dovrà riconsegnare il timbro, senza diritto ad alcun rimborso. In caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà fare immediata denuncia al Collegio che provvederà dietro pagamento a rilasciargli un duplicato. Il professionista cancellato o sospeso dall'Albo che non riconsegna il timbro entro il termine fissato dal Consiglio sarà diffidato e ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, agli Enti ed Uffici interessati. Il professionista cancellato o sospeso dall'Albo che continui l'esercizio della professione o faccia uso di timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2365.
- 6) L'Autorità Giudiziaria, Enti ed Uffici pubblici presso i quali vengono inviati gli elaborati tecnici sono invitati ad accertare che gli stessi siano muniti di timbro attestante l'iscrizione a norma di legge.



FAC-SIMILE  
DEL SIGILLO PROFESSIONALE

***E' fatto obbligo per tutti i periti iscritti:***

1. Denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni fatto che LEDA il prestigio professionale;
2. Segnalare quei Colleghi che non abbiano soddisfatto l'obbligo della iscrizione e non figurino perciò iscritti nell'Albo o che pur essendo cancellati, continuino ad esercitare la libera professione;
3. Tenere informato l'Ufficio di Segreteria di ogni eventuale cambiamento di residenza (art. 3 R.D. 23-10-1925, n. 2537) e di attività;
4. Segnalare gli eventuali errori od omissioni nel presente Albo ed inviare subito la rettifica;
5. Apporre su tutti gli elaborati, pena la nullità degli stessi, il proprio timbro personale;
6. Gli Enti e gli Uffici Pubblici sono invitati a respingere gli elaborati presentati dal professionista che non vi abbia apposto il sigillo professionale;

#### **FONTI NORMATIVE**

L'attività e le tariffe professionali del PERITO AGRARIO sono regolate dalla legge 28 marzo 1968, n.434, modificati ed integrati dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54, D.P.R. 16 maggio 1972, n.731.

